



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

INDICE

CAPO I

Servizi di taxi e di noleggio con conducente

1. Oggetto di regolamento
2. Definizione del servizio
3. Condizioni di servizio
4. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto do linea
5. Ambiti operativi territoriali

CAPO II

Acquisizione della licenza o di autorizzazione e condizioni di esercizio

6. Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
7. Determinazione del numero della licenze
8. Domanda – requisiti e rilascio licenza
9. Istruttoria domanda e documenti da allegare
10. Titoli di precedenza e preferenza
11. Graduatoria
12. Documentazione successiva
13. Inizio del servizio
14. Validità della licenza e dell'autorizzazione
15. Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
16. Taxi di scorta
17. Comportamento del conducente in servizio
18. Interruzione del trasporto
19. Trasporto degli handicappati
20. Idoneità dei mezzi
21. Tariffe
22. Turni ed orari di servizio
23. Trasporto di bagagli ed animali
24. Servizi particolari

CAPO III

Illeciti e sanzioni

25. Vigilanza
26. Diffida
27. Sanzioni
28. Sospensione della licenza e dell'autorizzazione
29. Revoca della licenza e dell'autorizzazione
30. Procedimento sanzionatorio
31. Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
32. Irrogazione delle sanzioni

CAPO IV

Disposizioni finali

33. Pubblicità del Regolamento
34. Approvazione del Regolamento
35. Colorazione dei taxi

CAPO I

SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente, che disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

dagli art. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

dal D. Leg 30 aprile 1992, n. 285;

dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

dal D.M. 13 dicembre 1951 sui Servizi Pubblici non di linea;

dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;

dall'Art. 8 Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

dal Decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti;

dalla L.R. 6 aprile 1996 n. 29.

dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26.03.2020.

Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale revisione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge Comunale e Provinciali e norme attinenti, nonché dallo Statuto e regolamenti Comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio

1. Gli Autoservizi Pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli Autoservizi Pubblici non di linea sono costituiti dal servizio taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente dagli art. 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
3. Detti Autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati del trasporto in modo non continuativo ne periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

Art.3

Condizioni di esercizio

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge, l'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti ai compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentono periodi di riposo effettivo ed adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, socio o collaboratori familiari.

Art.4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi od integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea, ove a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Enti lo consentono.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza del territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio, sia per il servizio di taxi che per quello di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi e di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7

Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Sindaco stabilisce con propria determinazione, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al Servizio di noleggio con conducente. Tali indicazioni, qualora si dovesse verificare nel corso degli anni una mutata necessità della domanda avanzata dagli utenti sul mercato o qualora mutate condizioni di fatto lo rendessero necessario, potranno essere successivamente aggiornate e modificate con altra determinazione sindacale, adeguatamente motivata. Nessuna modifica potrà essere consentita alle indicazioni espresse con la prima deliberazione, al solo fine di aderire a richieste di privati esercenti il servizio in questione e senza un mutamento delle esigenze dell'utenza cittadina del servizio in questione.

Art. 8

Domanda – requisiti e rilascio licenza e autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea viene rilasciata dal Responsabile del Servizio, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 2, su domanda in carta libera che l'interessato dovrà indirizzare al Sindaco.

2. Nella domanda di cui sopra, oltre le generalità del richiedente, che, se società, ha l'obbligo di indicare il nome e i dati anagrafici del legale rappresentante pro-tempore, quelli di eventuali altri rappresentanti, nonché quelli relativi ai componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione, è obbligatorio dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per l'attività di trasporto persone e cose o di essere regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443;
- di essere cittadino italiano;
- di avere i requisiti di cui al d.l. n. 135/2018 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso di licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, nei casi previsti da tale norma;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 448 del 20 dicembre 1991, il quale decreto prevede che il richiedente la licenza o l'autorizzazione, deve possedere oltre al requisito dell'idoneità finanziaria, anche gli ulteriori requisiti dell'idoneità tecnica e morale;
- di non espletare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio e di impegnarsi a non assumere nessuna di tali attività anche per il futuro e sino alla gestione del servizio stesso;
- di aver dichiarato l'inizio della propria attività lavorativa ai fini fiscali;
- di non essere affetto da alcuna malattia o invalidità che possa impedire o limitare il regolare esercizio del servizio o che possa contagiare gli utenti dello stesso (solo per gli artigiani, nel caso di imprese esercenti a mezzo di personale dipendente, la stessa dichiarazione dovrà essere resa con riferimento a tale personale);
- che l'eventuale personale dipendente tramite cui sarà svolto il servizio, sia regolarmente coperto da assicurazione ai fini INAIL e sia regolarmente messo in regola con i contributi di previdenza ed assistenza;
- l'indicazione del possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza ai sensi del successivo art. 10;
- di non avere mai riportato condanne (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione, ne condanne concernenti reati relativi all'associazione a delinquere di stampo mafioso, al traffico di stupefacenti ed al traffico di armi (è consentita l'omissione di tale dichiarazione per le condanne per le quali è stata ottenuta la riabilitazione).

Le superiori dichiarazioni, che attengano al possesso dei requisiti necessari per il rilascio della licenza o della autorizzazione, dovranno risultare in domanda, resa dal richiedente sotto la propria personale responsabilità, a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e potranno essere presentate anche con separato foglio, purché se ne dia atto nella domanda.

Art. 9

Istruttoria domanda e documenti da allegare

1. Il competente ufficio comunale, istruita la pratica, qualora la domanda dovesse risultare mancante di alcune delle dichiarazioni di cui sopra, provvede a richiederne all'interessato l'integrazione, assegnando allo scopo un termine perentorio, non minore di giorni trenta e non superiore a giorni sessanta. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la domanda verrà dichiarata respinta con la conseguente motivazione.

2. Una volta istruita la pratica, e questa risulti utilmente collocata nella graduatoria di cui al successivo art. 11, l'ufficio competente ne darà comunicazione all'interessato, avendo cura di evidenziare che tale esito non costituisce rilascio della licenza o autorizzazione e provvedendo a richiedere all'interessato, per il raggiungimento di tale ultimo scopo, la produzione dei seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone e cose o certificato di iscrizione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- licenza rilasciata a norma dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (nei casi in cui è prevista);
- documentazione di eventuali titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art.10;
- elenco dell'eventuale personale che sarà addetto alla guida dei veicoli riservati al servizio, con allegata copia autentica della patente di guida in possesso dei suddetti conducenti (necessaria anche per l'ipotesi in cui a condurre il mezzo sia direttamente il richiedente);
- certificato medico di sana e robusta costituzione ed idoneità al servizio dei soggetti di cui al precedente punto;
- copia autenticata di tutti i libretti di autorizzazione alla circolazione relativa agli autoveicoli da adibire all'esercizio del servizio.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autorizzazione o di certificazione sostitutiva abbreviata prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. La mancata produzione di una o più delle certificazioni che precedono fa iniziare la procedura di integrazione di cui al precedente comma 1, con le medesime conseguenze in caso di mancata integrazione. In tal caso dopo la notifica all'interessato del provvedimento del Responsabile del Servizio con cui viene respinta la domanda, l'ufficio provvederà a richiedere a colui che succede immediatamente dopo in graduatoria, la domanda di cui al precedente comma 2.

4. Contestualmente alla richiesta rivolta all'interessato e di cui al precedente comma 2, il Responsabile del Servizio dovrà provvedere a richiedere d'ufficio al Casellario Giudiziario competente, la trasmissione di un certificato penale generale per uso P.A., relativo al richiedente o, se società al legale rappresentante della stessa e di tutti i componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Art. 10

Titoli di precedenza e preferenza

1. Ai fini della posizione nella graduatoria di cui al successivo art. 11, costituiscono titolo valutabili di precedenza:

- L'aver svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente o quello pubblico da piazza. Il titolo è valutabile solo qualora l'attività in essa presa in esame è stata svolta dall'interessato ininterrottamente per un periodo non inferiore ad anni uno per ognuno degli anni in cui essa è stata effettivamente esercitata, è attribuito un punteggio pari a 0,5.

2. A parità del punteggio complessivamente attribuito nella graduatoria di cui al prossimo articolo, prederanno in graduatoria le domande di coloro che si trovino in possesso di alcuno dei titoli preferenziali previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per l'accesso ai posti dello Stato. A tal fine, il coniuge vedovo e gli orfani di soggetti riconosciuti dallo Stato, quali vittime per fatti di mafia sono equiparati agli orfani di caduti per servizio di cui al n. 7 dell'elencazione contenuta nel suddetto art. 5. Al sussistere di un'eventuale condizione di parità di punteggio anche dopo l'esame dei suddetti titoli, verrà preferita la domanda pervenuta per prima.

Art. 11

Graduatoria

1. Tutte le domande presentate nei termini del bando (dovranno essere escluse quelle pervenute anticipatamente alla pubblicazione) che l'Amministrazione Comunale dovrà emanare in sede di prima applicazione del presente Regolamento, e di cui verrà data anche pubblicità, verranno a far parte di un'apposita graduatoria che servirà ad assegnare le licenze per tutti i posti che l'Amministrazione avrà deciso quale numero massimo da attribuire. La suddetta graduatoria verrà compilata attribuendo ad ognuna di esse un punteggio provvisorio minimo di 12 punti. Successivamente tale punteggio verrà decurtato di 0,1 punti per ogni mese di anzianità successivo al secondo anno di vita dell'autoveicolo da adibire al servizio, calcolato dalla data di prima immatricolazione. Al punteggio residuo così ottenuto verrà sommato l'eventuale punteggio suppletivo di cui precedente art. 10 comma 1. A questo punto verrà formata la graduatoria e, in caso di parità di punteggio, verrà data di precedenza di posizione secondo i criteri dettati dal comma 2 del precedente art 10. Fatta la graduatoria finale provvisoria con apposite colonne che rendano chiari i punteggi e le preferenze attribuite per ogni singola voce o motivazione ed il punteggio complessivo finale, la stessa verrà pubblicata, assegnando il termine di giorni quindici dalla pubblicazione per gli interessati che volessero avanzare contestazioni o osservazioni al punteggio attribuito a se o ad altri concorrenti. Trascorso il termine di cui sopra, ed approvate le modifiche che si renderanno dovute, il Sindaco approverà la graduatoria definitiva che pure verrà pubblicata.

Art. 12

Documentazione successiva

1. Approvata la graduatoria definitiva, il responsabile del Servizio provvederà a richiedere agli interessati, collocati ultimamente in graduatoria, la documentazione elencata al comma 2 del precedente art. 9, ed applicherà altresì le procedure previste nei successivi punti 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Prodotta con esito positivo la documentazione di cui si è detto al precedente comma il Responsabile del Servizio in esecuzione della graduatoria definitiva provvede a rilasciare la licenza comunale o l'autorizzazione di esercizio per ogni autoveicolo ammesso al servizio, con le indicazioni del tipo, marca e modello e delle caratteristiche del veicolo stesso, nonché dei dati identificativi.

Art.13

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, della conclusione del trasferimento o dell'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 14

Validità della licenza o della autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

Art. 15

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione o dell'autorizzazione deve essere comunicato all'ufficio competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Responsabile del Servizio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone di minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel Regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità, in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive concorrono sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene riservato ai fini della sommatoria di cui sopra.

Art. 16

Taxi di scorta

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi di taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero

rispetto alla dotazione organica da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2. Il Comune stabilirà contemporaneamente meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art 17

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare il servizio;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- tenere a bordo del mezzo copia del Regolamento Comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. E' fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita l viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dell'Amministrazione Comunale;

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 18

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

Trasporto degli handicappati

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 20

Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., l'Ufficio di Polizia Municipale, su richiesta del Responsabile del Servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro 30 giorni è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 30.

3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Urbana. In tale ipotesi sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 21

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base della Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuato (con taxi o con noleggio con conducenti) ai sensi degli art. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

Art. 22

Turni e orari di servizio

1. I servizi taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 23

Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio altresì, gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24

Servizi particolari

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato a norma di legge.

Art. 25

Vigilanza

1. La Polizia Municipale vigila sull'osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

CAPO III

ILLECITI E SANZIONI

Art. 26

Diffida

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - non eserciti con regolarità il servizio;
 - non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - muti l'indirizzo della rimessa e della sede, senza dare la prescritta comunicazione all'ufficio competente;
 - si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono puniti nel seguente modo:

- con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da L. 50.00 a L. 500.00 per la violazione del 3° comma dell'art. 3;
- da L. 500.000 a L. 1.000.000 per la violazione del 4° comma dell'art. 3;
- da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la violazione del 1° comma dell'art. 4
- da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 17;
- da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la violazione del 1° comma dell'art. 19;
- da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione del comma dell'art. 19;
- da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la violazione dell'art. 21.

3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

4. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

5. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 28

Sospensione della licenza o autorizzazione

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentito il Settore P.M., per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti norme comunitarie;
- violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività ;
- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con tassmetro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

2. Il Responsabile del Servizio, sentito il settore di P.M., dispone sul periodo di sospensione della licenza o autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'avvenuta recidiva.

Art. 29

Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentito il Settore di P.M., dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 15 del presente Regolamento;
- quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- quando sia stata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 8.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 30

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione o revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

2. Il Responsabile del Servizio, sentito il Settore di P.M., decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C.

Art. 31

Decadenza della licenza o autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentito il Settore di P.M., dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

- per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
 - per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
2. La decadenza viene comunicata alla M.C.T.C., per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza o autorizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Colorazione dei taxi

1. Ai sensi del D.M. 19 novembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere bianca.
2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad esempio, le fasce laterali dei paraurti.
3. Le autovetture debbono recare una fascia bicolore giallo e verde, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di 6 centimetri.
4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e quello del Comune. Tali scritte potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 centimetri quadrati.

Art. 34

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento sarà inviata ai titolari delle autorizzazioni e licenze.

Art. 35

Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento verrà trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616.